

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE
MACINE" SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON SEDE IN ACCETTURA
(MT)

TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e segg. c.c., una Società Consortile a Responsabilità Limitata sotto la denominazione:

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE" Società Consortile a responsabilità limitata"; più brevemente "G.A.L. LE MACINE Soc. Cons. a r.l."

ART. 2

La Società ha scopo consortile e non ha fini di lucro.

La Società ha per oggetto la gestione di un GRUPPO DI AZIONE LOCALE in conformità al programma della Commissione delle Comunità Europee che attui la disponibilità di una molteplicità di servizi volti a facilitare lo sviluppo preordinato di un'area di cui fanno parte i comuni soci, promuovendo lo spirito di iniziativa e contribuendo attivamente al rilancio dell'economia e dell'occupazione prevalentemente nell'ambito dell'area precedentemente definita.

La società potrà svolgere le seguenti funzioni:

- promozione, attuazione, gestione e sviluppo dei programmi ed azioni dell'Unione Europea;
- assistenza alle imprese per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- individuazione, valutazione, selezione e formazione di imprenditori e quadri imprenditoriali e produttivi, formazione di profilo medio-alto, specialistico e di alta formazione, formazione di profilo medio-basso, azioni di tirocinio formativo, stages formativi ed ogni altra attività rientrante nel quadro delle competenze del Fondo Sociale Europeo;
- fornitura di personale qualificato alle aziende associate e non (lavoro interinale) ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.

La società intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e finanziarie rinvenienti da normative vigenti e future.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, quali a mero titolo esemplificativo e non esclusivo:

- 1) ricerca, valutazione, acquisizione, sviluppo, trasferimento e diffusione di nuove tecnologie;
- 2) marketing, ricerche di mercato;
- 3) pianificazione aziendale;
- 4) studi di analisi del mercato della domanda regionale nazionale e delle potenzialità dell'offerta dei prodotti regionali;
- 5) studio dei fabbisogni finanziari e dei servizi reali delle piccole e medie imprese;
- 6) promozione del consumo di prodotti regionali su scala nazionale ed internazionale, anche attraverso l'istituzione di marchi di qualità e con il supporto di adeguate campagne pubblicitarie, promozionali e di marketing;
- 7) fornitura di servizi alle Amministrazioni Pubbliche ed alle imprese;
- 8) progettualità dello sviluppo;
- 9) realizzare e gestire "incubatori d'impresa";
- 10) sostenere e realizzare progetti di ricerca;
- 11) realizzare azioni di incoming turistico;
- 12) avviare e gestire azioni di promozione e comunicazione;
- 13) organizzare eventi, fiere, convegni, manifestazioni ed ogni altra iniziativa ad evidenza pubblica e fornire servizi in tali attività;
- 14) avviare azioni di educazione ambientale e azioni di valorizzazione dell'ambiente;
- 15) marketing territoriale;
- 16) attività di servizio di cui all'art. 3 bis, comma 1 lettera a, b, e c, del Dec. N. 165/99.

ART. 3

La Società ha sede legale in Accettura (MT).

La Società può, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, istituire e/o sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 5

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-QUOTE-TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE-REQUISITI DEI SOCI

ART. 6

Il capitale sociale è determinato in Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e diviso in quote ai sensi di Legge.

Ogni aumento di capitale sociale deve essere deliberato dall'assemblea: le modalità e le condizioni di emissione non regolate dalla legge sono fissate dall'Assemblea dei soci, salvo che questa non deleghi espressamente il Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Le quote ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

ART. 8¹

I trasferimenti di quote o frazioni di queste anche a favore di soci sono efficaci nei confronti della Società solo quando sono stati preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della società, con la maggioranza di cui all'art. 23, che è tenuto a deliberare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Nella richiesta di alienazione delle quote deve essere indicato il prezzo di cessione e l'eventuale acquirente.

Nel silenzio del Consiglio di Amministrazione, decorso il termine indicato nel primo comma, le quote sono liberamente trasferibili.

Ai soci è riservato il diritto di prelazione all'acquisto da esercitarsi nei 30 (trenta) giorni successivi alla proposta di alienazione accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione quest'ultimo è riconosciuto in proporzione alle quote possedute dai soci interessati.

ART. 9

Possono far parte della società ed esservi successivamente ammessi tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano quale scopo istituzionale la programmazione, la realizzazione e la gestione di interventi mirati alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.

TITOLO IV ASSEMBLEE

ART. 10

Le Assemblee legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2473 c.c.

ART. 11

L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da altro socio.

ART. 12

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 13

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 14

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società.

ART. 15

L'Assemblea nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso ed il Vice Presidente.

ART. 16

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, più anziano di età.

Il Presidente nomina il Segretario e, quando occorre, due o più Scrutatori, anche fra non soci.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità di votazione, riconosce mediante proclamazione l'approvazione delle deliberazioni.

ART. 18

Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

ART. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri che possono essere eletti anche fra non soci.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili .

ART. 20

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

ART. 21

Ai fini del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di questi vengono assolve dal Consigliere più anziano, così definito dall'art. 17 comma 2.

ART. 22

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, via telefax o e-mail, da inviarsi almeno ventiquattro ore prima.

Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistervi i dipendenti della Società.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli amministratori.

I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario scelto dal Consiglio tra i suoi membri. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, consentire iscrizioni, surrogazioni, postergazioni, cancellazioni ed annotamenti legali, nominare arbitri, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti le materie di seguito elencate, da assumere con la maggioranza dei quattro settimi dei componenti del Consiglio stesso:

- a) nomina del Direttore di Progetto;
- b) nomina del responsabile Amministrativo Finanziario
- c) approvazione budgets operativi;
- d) richiesta di affidamenti bancari;
- e) rilascio di fidejussioni e avalli e costituzione di garanzie reali;
- f) definizione degli indirizzi generali della politica del personale;
- g) erogazione di finanziamenti
- h) nomina di procuratori ad negotia con poteri di firma;
- i) cessione di quote ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale;
- l) designazione di rappresentanti in seno ad organi di società o enti partecipati.

Ai Consiglieri di Amministrazione spetta un gettone di presenza determinato dall'Assemblea.

ART. 24

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri, con le maggioranze previste dall'art. 23, un amministratore delegato, fissandone le attribuzioni a norma di legge.

ART. 25

Il Consiglio nomina un Direttore di Progetto con la maggioranza prevista dall'art. 23, che assume la responsabilità della gestione operativa nel quadro della politica generale e dei budgets approvati dall'Organo Amministrativo.

Esso partecipa, qualora non consigliere, con voto consultivo e funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

TITOLO VI
PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

ART. 26

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere in sede definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 17, comma 2.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio ed un compenso annuo determinato dall'Assemblea.

TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due membri supplenti, che durano in carica tre esercizi e possono essere nuovamente nominati.

I componenti del Collegio Sindacale hanno le facoltà e gli obblighi di legge.

L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il compenso annuo per tutto il periodo di durata del loro ufficio.

Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

TITOLO IX
UTILE - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 29

L'utile netto, dedotti gli accantonamenti di legge, sarà destinato a riserva straordinaria.

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della società consortile.

ART. 30

Per la liquidazione della società si applicano le norme di legge.

ART. 31

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si osservano le norme di legge.

ART. 32

I soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del capitale sottoscritto.